

Determinazione del Direttore numero 146 del 07.05.2020

Oggetto: Affidamento della gestione del campo coperto n. 3 sito nel Centro Sportivo Trisi di Montesilvano	
Beneficiario: A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM L.C.B.	Cig: Z802CEA466
Importo: € 250,00 mensili	

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dr.ssa Marzia Sanvitale ▪ UFFICIO CONTABILITA' – Dr.sse Di Giannantonio/Scannella ▪ A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM L.C.B.
Pubblicazione sul sito istituzionale	<input type="checkbox"/> Albo pretorio <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Trasparenza Amministrativa

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- l'art. 2 – lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

Dato atto della comunicazione pervenuta in data 06.05.2020 da parte della A.S.D Tennis Royal Team avente ad oggetto la richiesta di affidamento in gestione del campo da tennis contraddistinto dal numero 3 al coperto, ubicato all'interno del Centro Sportivo Trisi sito in Via San Gottardo n. 10 a Montesilvano -concesso in gestione attualmente all'Azienda Speciale dal Comune di Montesilvano giusta Delibera di G.M. n. 73 del 7.04.2016 - motivando la suddetta istanza sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. del 26.04.2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 52 del 30.04.2020;

Fatto rilevare come il D.P.C.M. del 26.04.2020 inerente *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”* consenta in effetti la possibilità di svolgere individualmente attività sportiva ovvero attività motoria, nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali pari ad almeno metri due nel caso di attività sportiva e metri uno per le altre attività motorie;

Fatto ancora rilevare come la menzionata Ordinanza regionale n. 52 , alla luce delle previsioni appena illustrate, consenta all'interno della Regione Abruzzo ai soggetti residenti o aventi domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati in forma individuale rispettando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di distanziamento sociale, per le attività sportive specificamente indicate nel testo normativo, tra cui risulta ricompresa anche quella del tennis;

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682
 Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm

Fatto riscontrare, inoltre, come sia ammessa da Ordinanza la pratica del tennis in modalità individuale sempre nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza necessarie alla prevenzione e contenimento del virus, nella fascia oraria prevista per tutte le attività sportive, ovvero dalle ore 6.00 alle ore 20.00;

Dato atto che per lo svolgimento dell'attività sportiva in questione è necessario provvedere alla sanificazione dei luoghi tramite operatori qualificati ad emettere la relativa certificazione e alle operazioni di pulizia degli stessi, secondo modalità e tempistiche da valutarsi ad opera della figura che la A.S.D Tennis Royal Team individuerà quale responsabile, a seconda dello stato dei luoghi, dell'afflusso stimato di persone e di tutte le variabili opportunamente considerate da illustrare in un apposito protocollo che sarà inviato all'Azienda Speciale prima dell'avvio delle attività, comprensivo di tutte le misure di sicurezza e di informazione adottate a tutela dell'utenza e del personale della Associazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto illustrato ed in virtù della soddisfazione di un interesse pubblico sotteso al servizio fornito alla comunità, assecondare l'istanza ricevuta, concedendo alla richiedente unicamente la gestione e l'uso del campo da tennis coperto contrassegnato dal numero 3, ubicato nel Centro Sportivo Trisi di Montesilvano, esclusi categoricamente i locali adibiti a bagni ovvero spogliatoi e le aree di ristoro;

Valutato congruo concedere la gestione del bene in via provvisoria per la durata di mesi 3, in ragione della vigenza di provvedimenti straordinari adottati a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, con eventuale possibilità di rinnovo della concessione sino ad 31.12.2020, qualora persistano limitazioni al normale svolgimento delle attività sportive, dietro corresponsione all'Azienda Speciale di un canone di pagamento mensile pari ad Euro 250,00 oltre IVA, se dovuta, calcolato in maniera forfettaria in virtù della situazione attuale, delle restrizioni in corso nonché degli investimenti che dovrà sostenere il concessionario in riferimento a tutte le misure di sicurezza e agli interventi da mettere in atto a norma di legge per far fronte all'emergenza da COVID-19, interamente a suo carico;

Fatto rilevare che l'affidamento della gestione decorrerà dal momento della sottoscrizione di apposita Convenzione regolante i rapporti tra le parti, allegata al presente atto;

Fatto rilevare inoltre che è in corso un progetto di riqualificazione del Centro sportivo, tramite una pluralità di appalti, di cui uno già aggiudicato, ragion per cui potrebbe rivelarsi necessaria la concessione di un campo diverso da quello richiesto ovvero la decisione dell'Azienda di sospendere la concessione nell'ipotesi in cui i lavori da effettuare impedissero il regolare svolgimento dell'attività sportiva;

Dato atto che si è provveduto a richiedere ed ottenere il CIG: **Z802CEA466**;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

Visto altresì il Regolamento Aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per gli acquisti d'economato, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 05/06/2014;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 06 del 22 Gennaio 2019;

DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. Di concedere a:

Ragione sociale:

A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM L.C.B.

Sede legale:

Via Lazio 63/B4, Montesilvano (PE)

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682
Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm



C.F: **91101800687**

La gestione del campo da tennis coperto contrassegnato dal numero 3, sito all'interno del Centro Sportivo Trisi di Montesilvano, così come esposto in premessa e secondo i termini della Convenzione sottoscritta tra le parti;

3. Di approvare la Convenzione regolante i rapporti tra le parti allegata al presente atto;
4. Di demandare alla Macrostruttura competente l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Dispone che il presente atto e i suoi allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e notificati a mezzo protocollo ai destinatari tramite PEC.

Allegati:

- Attestazione CIG
- Convenzione

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURA SPORTIVA COPERTA C/O CENTRO SPORTIVO “TRISI” DI VIA SAN GOTTARDO A MONTESILVANO (PE)

Articolo 1 - Oggetto

In esecuzione della delibera di G.M. n. 73 del 07/04/2016, recante *oggetto* “*Centro Sportivo Trisi – proroga affidamento in gestione in favore dell’Azienda Speciale del Comune*” il Comune di Montesilvano ha concesso in gestione all’Azienda Speciale il Centro sportivo “Trisi” sito in Via San Gottardo n.10 a Montesilvano (Pe).

L’Azienda Speciale, in forza della Determinazione del Direttore n.146 del 07.05.2020, concede alla A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM L.C.B., con sede in Montesilvano, alla Via Lazio n. 63/B4, il Campo Coperto n. 3 del Centro sportivo summenzionato.

La concessione attiene il solo campo indicato e nessuna altra struttura, ivi compresi gli spogliatoi, le docce e le aree di ristoro, con orario di esercizio dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La durata della convenzione decorre a far data dal giorno di sottoscrizione della medesima e sino alla data di vigenza dei provvedimenti straordinari adottati per la gestione della c.d. fase due della emergenza COVID-19, o loro proroghe, e comunque entro un termine massimo di mesi tre.

Alla scadenza del terzo mese, qualora fossero ancora vigenti limitazioni all’attività dei centri sportivi, la convenzione potrà essere rinnovata sino al loro scadere, e in ogni caso entro un termine massimo del 31.12.2020.

Articolo 3 – Canone

Il canone di utilizzo è fissato nella misura forfettaria di euro 250,00 mensili, oltre IVA, se dovuta.

Il canone andrà versato posticipatamente – con cadenza mensile - entro il giorno 10 del mese successivo all'utilizzo tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 58 S 01030 77340 000000364188 presso Banca Monte dei Paschi di Siena – sportello di Montesilvano (Pe).

Articolo 4 – Obblighi del concessionario

Oltre al pagamento del corrispettivo dovuto per l’utilizzo dell’impianto la **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** è tenuta all’adozione di tutte le cautele necessarie per non danneggiare le attrezzature e a svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia necessari alla cura e al mantenimento in buono stato del campo.

La concessionaria assume, altresì, il ruolo e gli oneri di custodia del campo stesso.

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** si impegna, inoltre, a comunicare l’inizio turno e la fine dello stesso per ogni giornata di prenotazione del campo.

Il concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il divieto di fumare all'interno della struttura e nelle aree immediatamente attigue, atri e corridoi, nonché il divieto di introdurre animali.

Il terreno di gioco e gli spazi annessi devono essere lasciati in perfetto ordine dopo ogni utilizzazione.

Coloro che accedono agli impianti sportivi sono tenuti a mantenere un corretto comportamento nei confronti del personale incaricato della custodia dell'impianto. In caso di necessità gli addetti all'impianto potranno chiamare le forze dell'ordine.

Qualsiasi comportamento, azione o atto compiuto da dirigenti o persone di riferimento che possa contrastare con la disposizione precedente o danneggiare la credibilità e la rispettabilità di altra società, associazione o gruppo e dei rispettivi dirigenti, sarà passibile di provvedimento di sospensione, fino a tre mesi, dell'autorizzazione all'utilizzo delle strutture per la società di appartenenza.

Il campo, alla fine della concessione, dovrà essere restituito nelle condizioni iniziali, in stato di perfetto ordine e pulizia.

Articolo 5 – Obblighi straordinari per l'adeguamento alle misure di prevenzione per l'emergenza da COVID-19

Il concessionario può aprire al pubblico la struttura alle sole condizioni previste dalla Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Abruzzo (o sua proroga), ossia ai soli residenti o domiciliati nel territorio regionale ed esclusivamente per allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, ovvero alle successive mutate condizioni che verranno definite con provvedimenti dell'autorità statale, regionale o comunale.

L'attività si intenderà inibita nel caso di adozione di provvedimenti di divieto o sospensione da parte delle competenti autorità statali, regionali o comunali ovvero in caso di revoca, di mancato rinnovo, di annullamento o di sospensione della efficacia della citata Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020.

Anteriormente alla apertura al pubblico, il concessionario è tenuto a operare una completa sanificazione della struttura, da svolgersi a cura di ditta abilitata a tale prestazione. Il certificato di avvenuta sanificazione, redatto dalla ditta incaricata o dal responsabile dell'impianto tramite autocertificazione ai sensi della lettera d) del punto 9 della Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020, dovrà essere inoltrato all'Azienda anteriormente alla apertura.

Il concessionario è tenuto alla adozione, previa valutazione dei rischi, di un protocollo per la gestione del rischio COVID-19, che preveda:

- frequenza, tempistiche e modalità delle attività di pulizia e sanificazione -ove necessaria dopo la prima anteriore all'apertura- del campo;
- installazione di adeguati avvisi e cartellonistica per la prevenzione del rischio da contagio;
- installazione di presidi per la gestione dei flussi di persone e le eventuali operazioni di cambio in vista della pratica sportiva, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale vigenti;

- numero e tipologia di presidi di protezione messi a disposizione del personale e dell'utenza;
- gestione delle interferenze con le altre attività che eventualmente si svolgano nel Centro;

Il concessionario dovrà sottoporre il protocollo alla approvazione dell'Azienda Speciale anteriormente alla apertura al pubblico.

È fatto divieto al concessionario di accedere o far accedere e di utilizzare o far utilizzare all'utenza gli spogliatoi, le docce, le aree di ristoro o altre aree comuni del Centro.

Il campo potrà essere utilizzato esclusivamente per la pratica del tennis in singolare, con espressa esclusione di partite di doppio o di sessioni di allenamento che prevedano la presenza di più di due praticanti sul campo, con utilizzo di adeguati dispositivi di protezione e secondo le misure di distanziamento vigenti.

Non è assolutamente ammessa la presenza di pubblico o accompagnatori a bordo campo.

All'ingresso della struttura dovrà essere affissa adeguata informativa sui comportamenti da tenere per la prevenzione del contagio e dovrà essere messo a disposizione liquido disinfettante.

Il concessionario si impegna a rispettare le ulteriori misure di prevenzione che verranno adottate dalle autorità competenti.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario in materia di sicurezza

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** ha l'obbligo del pieno rispetto delle norme gestionali ed organizzative di cui ai D.M. 18.03.1996 e 10.03.1998 ed al D.Lgs. n.81/08 e, a tal fine, indica il nominativo del Sig. come Addetto Antincendio, Addetto al Primo Soccorso e Addetto all'Evacuazione (attestando il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge) che dovrà intervenire adeguatamente in caso di emergenza onde assicurare le misure e le procedure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio e primo soccorso, come disposto dall' art. 18, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 81/08.

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** si obbliga ad utilizzare l'impianto sportivo con la presenza di un numero complessivo di persone non superiore a n. 2 unità (massimo un praticante oltre l'insegnante sul campo), nel rispetto delle norme gestionali ed organizzative di cui ai D.M. 18.03.1996 e 10.03.1998 ed al D.Lgs. 81/08.

L'Associazione a tal riguardo esonera espressamente l'Azienda Speciale da ogni onere e responsabilità e risponderà di qualsiasi danno e/o evento pregiudizievole in ogni sede.

In particolare la stessa esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità in ordine a casi di contagio che si verificano durante l'attività sportiva o che si diffondono a partire dalla suddetta attività.

Articolo 7 – Responsabilità

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** solleva l'Azienda Speciale da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose - anche di terzi- che possano in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

L'Azienda Speciale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, beni ed attrezzature di proprietà della Associazione, detenuti dalla stessa, rimanendo la manutenzione ordinaria ed i servizi di custodia, pulizia e conservazione della struttura a totale carico, rischio e pericolo della **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM**, senza alcuna responsabilità dell'Azienda Speciale, né per mancanze o sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** è responsabile verso l'Azienda Speciale di ogni danno derivante agli impianti sportivi e alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** è tenuta a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuta responsabile, in via esclusiva, l'ultima associazione che ha utilizzato la struttura.

La **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** è tenuta, poi, all'obbligo di non apportare modifiche, anche temporanee, alle strutture senza apposita preventiva autorizzazione dell'Azienda Speciale, che consentirà le modifiche indicate nel protocollo per assicurare la protezione dalla malattia COVID-19. Ad ogni modo queste ultime strutture dovranno essere smontate al termine della concessione, salvo permanere dell'emergenza (nel qual caso si intenderanno acquisite dall'Azienda). L'**Associazione**, inoltre, sarà ritenuta responsabile di tutti gli eventuali danni recati all'impianto ed alle attrezzature, durante il proprio orario di utilizzo e ciò anche in relazione alle partite ufficiali. Per tali danni l'**A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** provvederà direttamente alle riparazioni sotto la direzione e controllo dell'Azienda Speciale e sarà tenuta a rimborsare tutte le spese eventualmente sostenute dall'Ente.

Articolo 8 – Sub concessione

E' fatto assoluto divieto alla **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** di sub concedere in tutto o in parte, anche se solo temporaneamente, sotto qualsiasi forma l'impianto oggetto di questa convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

Articolo 9 - Controlli

L'Azienda Speciale effettuerà verifiche sulle modalità di utilizzazione delle strutture, sul rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da COVID-19 e sul

corretto utilizzo dell'impianto sportivo da parte della **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** a mezzo di appositi sopralluoghi, anche senza preavviso.

Qualora gli utenti utilizzino parti inibite degli impianti sportivi o non si attengano alle misure di prevenzione, dopo una diffida scritta, sarà immediatamente interdetto l'uso per il periodo massimo di mesi 2. In caso di reiterate violazioni della presente convenzione, si procederà a risoluzione della stessa.

Articolo 10 –Risoluzione

Il mancato pagamento di almeno due mensilità del canone, decorsi 5 giorni dalla scadenza convenuta, costituisce motivo di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 6, punto 14 del Regolamento e dell'art. 1455 c.c., fermo restando l'obbligo in capo alla **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** del pagamento delle somme dovute e di risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il sodalizio stesso di richiedere alcun indennizzo. Parimenti il reiterato ritardo nei pagamenti dei canoni, nonché il mancato rispetto di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti dalla presente convenzione costituiscono motivo di risoluzione con conseguente nuova assegnazione ad altri aventi diritto.

Nel caso in cui l'**A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** intenda recedere dalla convenzione dovrà darne preavviso scritto all'Azienda Speciale con anticipo di almeno 15 giorni. Il recesso non comporta in alcun caso la restituzione dei canoni pagati.

Il recesso è altresì ammesso nel caso di adozione da parte delle autorità competenti di nuovi provvedimenti di divieto che inibiscano l'attività per almeno giorni 15 o di revoca, annullamento, sospensione o mancato rinnovo della Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020.

Articolo 11 - Riconsegna locali

Senza pregiudizio per l'Azienda Speciale del diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, sono a carico della **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** tutti gli esborsi che l'Azienda Speciale dovesse sostenere per la remissione dell'area e delle attrezzature in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

Articolo 12 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto le parti dichiarano competente il Foro di Pescara.

Articolo 13- Ulteriori disposizioni

Premesso che è attualmente in corso un progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Trisi a mezzo di una pluralità di appalti, di cui uno già aggiudicato, l'Azienda Speciale si riserva il diritto di concedere un campo diverso da quello ivi indicato ovvero di sospendere la concessione qualora i lavori da effettuare

impediscano il regolare svolgimento dell'attività sportiva, il tutto senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere.

Articolo 14- Disposizioni finali

Le attrezzature acquisite e gli interventi di miglioria ed integrazione degli arredi messi in atto dalla **A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM** non potranno formare oggetto in nessun caso di richiesta di rimborso - anche parziale- all'Ente concedente.

Per quanto non specificato nel presente atto si rinvia alle disposizioni in materia applicabili e compatibili con la natura dello stesso che **I'A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM L.C.B.** dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Montesilvano, li _____.

A.S.D. TENNIS ROYAL TEAM L.C.B.

Il Rappresentante Legale

AZIENDA SPECIALE

Il Direttore



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Eros Donatelli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO - DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z802CEA466
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.000,00
Oggetto	Affidamento della gestione del campo coperto n. 3 sito nel Centro Sportivo Trisi di Montesilvano

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936